

REPERTORIO N. 79.974

ATTO N.

- VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno sedici del mese di luglio, in Roma, nel mio Studio

- 16 luglio 1997 -

Innanzi a me Dottor MARCO PAPI, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia:

- E' PRESENTE -

- , nata a
agosto millenovecento , residente in Via
, impiegata, codice fiscale dichiarato

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni a questo atto.

Essa comparente mi richiede di ricevere in deposito e conservare in atti miei, al fine di ottenerne la registrazione ed il successivo rilascio di copie autentiche, la scrittura privata autenticata nelle firme da me Notaio, in data 12 luglio 1997, rep. n. 79.914, non ancora registrata perchè nei termini.

Io Notaio, aderendo alla richiesta della comparente, ricevo in deposito detta scrittura privata autenticata, allegandola al presente atto sotto la lettera "A".

La comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto alla comparente che, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive con me Notaio.

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come per legge e da me Notaio completato su circa due pagine di un foglio rigato e bollato a norma di legge.

F.to -

F.to - marco papi - notaio

lire 500.000.000 (lire cinquecentomilioni), pari al 25%, della società:

- " _____ , con sede in _____ , Via _____ , capitale sociale lire 2.000.000.000.= interamente versato, iscritta al numero 1303/60 del Registro delle Imprese di Roma - Tribunale di Roma, codice fiscale _____ , partita IVA _____ .

Art. 2) - Ai fini dell'iscrizione nel repertorio di questo atto, i sottoscritti dichiarano che le azioni trasferite hanno il valore nominale di lire 896.000.000 (lire ottocentovantaseimilioni).

Le spese della presente scrittura, ivi comprese imposte e tasse sono a carico del "Trustee".

Roma, 12 luglio 1997

F.to -

F.to -

REPERTORIO N. 79.914

AUTENTICAZIONE DI FIRME

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno dodici del mese di luglio, in Roma, nel mio studio, senza l'assistenza dei testimoni per rinunzia fattane dalle parti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso

C E R T I F I C O

io sottoscritto Dottor **MARCO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che le parti di cui appresso, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto il suesteso atto in mia presenza e vista:

- _____ , nato a _____ lu-
glio millenovecento _____ , residente in _____ via
_____ , medico chirurgo;

- _____ , nata a _____
agosto millenovecento _____ , residente in _____ Via
_____ , impiegata.

F.to - **Marco Papi** - Notaio

Allegato "A"

Atto n.

Atto istitutivo del Trust

INDICE

Parte Prima: Disposizioni Generali

1. Denominazione. Revocabilità.....	3
2. Individuazione del Trustee.....	3
3. Individuazione dei Beni del Trust.....	3
4. Individuazione dei Beneficiarii.....	4
5. Variazione dei Beneficiarii.....	4
6. Trasferimento dei diritti dei Beneficiarii.....	4
7. Morte dei Beneficiarii.....	4
8. Mancanza di Beneficiarii Finali.....	4
9. Individuazione del Tutore.....	4
10. Morte del Disponente.....	5
11. Durata del Trust.....	5
12. Forma degli atti.....	5
13. Legge regolatrice.....	5
14. Giurisdizione in caso di controversie.....	5
15. Giurisdizione in caso di nomina del Trustee o del Tutore o di direttive.....	5
16. Riservatezza.....	5
17. Allegati.....	6

Parte Seconda: Il Tutore

18. Poteri del Tutore.....	6
19. Successione del Tutore.....	6
20. Compenso del Tutore.....	7

Parte Terza: il Trustee

21. Poteri del Trustee.....	7
22. Indicazioni del Tutore.....	7
23. Deleghe del Trustee.....	7
24. Conflitti di interesse.....	7
25. Successione del Trustee.....	7
26. Compenso del Trustee.....	8
27. Rendiconto	8

Parte Quarta: I Beni del Trust

28. Regime dei Beni del Trust.....	8
29. Intestazioni fiduciarie.....	9
30. Custodia dei titoli.....	9
31. Partecipazioni in società.....	9
32. Collaborazione del Tutore	9
33. Beni immobili.....	9
34. Particolari investimenti del Trustee.....	9
35. Nozione di reddito del Trust.....	9
36. Reddito del Trust.....	10
37. Destinazione finale dei Beni del Trust.....	10
38. Accordo fra i Beneficiarii Finali.....	10
39. Anticipazione della distribuzione.....	10
40. Limitazione temporale.....	11
41. Pagamento di imposte.....	11

<i>Allegato n 1: Beni e diritti trasferiti al trustee.....</i>	<i>12</i>
<i>Allegato n 2: Beneficiarii.....</i>	<i>13</i>

QUESTO STRUMENTO, sottoscritto in Roma, il 12 luglio 1997 dal
, nato a luglio 19 ,
quivi residente in via , codice fiscale
, d'ora innanzi indicato come Disponente,

PREMESSO

- che, per effetto dell'art. 4 n. 7 della L. 30 dicembre 1991 n. 412, il Disponente non può essere titolare di partecipazioni in "quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con" il Servizio sanitario nazionale;
- che il Disponente trasferisce in questo momento in proprietà al Trustee, come appresso individuato:
 - = quanto indicato nell'allegato n. 1;
 - = la somma di lire cinquemilioni affinché egli ne disponga secondo quanto in questo strumento stabilito;
- che al riconoscimento del trust istituito da questo strumento si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Ala del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

ATTESTA QUANTO SEGUE

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Denominazione. Revocabilità

A. Il trust così istituito è denominato "Trust", d'ora innanzi indicato come Trust.

B. **Il Trust è irrevocabile.**

C. **Peraltro, il Disponente si riserva il diritto di revocare il Trust, limitatamente alle partecipazioni elencate nell'allegato n. 1, qualora venga a cessare il suo presente stato di incompatibilità enunciato in Premessa.**

2. Individuazione del Trustee

Trustee del Trust è la signora , nata a agosto 19 , codice fiscale
d'ora innanzi indicata come Trustee.

3. Individuazione dei Beni del Trust

A. Sono beni del Trust, d'ora innanzi Beni del Trust:

I. quanto indicato nella Premessa;

II. ogni bene o diritto che o il Disponente o terzi con il consenso del Disponente (o, defunto questi del Tutore) trasferiscano al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni del Trust;

III. i frutti di quanto sopra indicato;

IV. ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni del Trust o quale corrispettivo dell'alienazione di Beni del Trust.

B. I Beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da

convenzioni matrimoniali, non sono in alcun caso ag-gredibili né dai suoi creditori personali né dai creditori del Disponente.

C. A meno che il contesto richieda diversa interpre-tazione, la nozione di "Beni del Trust" si intende riferita anche ai beni e ai diritti appartenenti a società di proprietà del Trust o rispetto alle quali il Trustee si trovi in una situazione di controllo tale da potere sostanzialmente disporre dei relativi beni e diritti.

4. Individuazione dei Beneficiari

A. I Beneficiari sono le persone e le categorie di persone indicate nell'allegato n. 2.

B. Le limitazioni, facoltà, obbligazioni e ogni al-tra clausola contenuta in tale allegato prevalgono rispetto alle disposizioni di questo strumento.

C. I Beneficiari possono essere distinti, nell'al-legato n. 2, in Beneficiari del reddito del Trust (d'ora innanzi Beneficiari del Reddito) e Benefi-ciari della distribuzione dei Beni del Trust (d'ora innanzi Beneficiari Finali).

D. Quando in questo strumento non si distingue fra dette due categorie di Beneficiari, la relativa di-sposizione si intende riferita a tutti i Beneficia-rii.

E. Ove l'allegato n. 2 non distingue fra dette due categorie di Beneficiari, le disposizioni relative a una sola categoria di Beneficiari si applicano a tutti i Beneficiari indicati nell'allegato.

F. Qualora il Trust si trovi senza Beneficiari del Reddito, Beneficiari del Reddito sono i Beneficia-rii Finali.

5. Variazione dei Beneficiari

Il Disponente può in qualsiasi momento, per mezzo di atto scritto consegnato al Trustee, modificare il tenore dell'al-legato n. 2.

6. Trasferimento dei diritti dei Beneficiari

I diritti dei Beneficiari non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte.

7. Morte dei Beneficiari

Qualora un Beneficiario Finale muoia prima del termine del Trust:

I. qualora egli abbia avuto figli e lasci almeno un discen-dente vivo i suoi diritti sono trasferiti ai suoi figli, che assumono la posizione di Beneficiari Finali, ove premorti, si applicano le regole del diritto italiano sulla rappresen-tazione;

II. qualora egli non abbia avuto figli ovvero nessun discen-dente gli sia sopravvissuto i suoi diritti si accrescono a coloro che al momento della sua morte rivestono la qualità di

Beneficiarii Finali, ricostruendo la devoluzione come se egli non fosse mai nato.

8. Mancanza di Beneficiarii Finali

Qualora, al termine del Trust, non vi siano Beneficiarii Finali in vita, i Beni del Trust sono devoluti dal Trustee agli eredi legittimi del Disponente.

9. Individuazione del Tutore

A. Il Disponente nomina Tutore del Trust la Signora
, nata a

marzo 19 , codice fiscale ;

B. La nomina è revocabile.

C. Le disposizioni del successivo art. 19 regolano la successione del Tutore.

D. Qualora il Tutore venga a mancare senza un successore, ogni riferimento al Tutore in questo strumento si intenderà omissivo.

10. Morte del Disponente

Dopo la morte del Disponente o qualora egli divenga incapace di attendere ai propri interessi, ogni facoltà, diritto e potere a lui riservati in questo strumento sono automaticamente trasferiti al Tutore.

11. Durata del Trust

A. Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione di questo strumento.

B. Il Trust ha termine al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:

I. la morte del Disponente,

II. il decorso di quaranta anni.

C. Il Trust ha altresì termine quando, per qualsiasi ragione, i Beni del Trust siano venuti a mancare o, a giudizio del Trustee, siano divenuti insufficienti per l'attività del Trust.

12. Forma degli atti

A. Gli atti di cui agli articoli 5, 13 .B, 19, 19.D, 25.A, 25.B.ii, 25.C debbono rivestire la forma autentica a pena di nullità ed essere depositati presso il notaio che custodisce il presente strumento.

B. Copie ed estratti potranno essere rilasciati solo dietro richiesta o previo consenso del Trustee o del Tutore o del Disponente in forma scritta.

13. Legge regolatrice

A. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey (Isole del Canale).

B. Il Trustee può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni, dandone comunicazione scritta al Disponente e al Tutore. In tale circostanza, il Trustee avrà il potere di modificare le disposizioni di questo strumento che siano incompatibili o eccessivamente one-

rose rispetto alla nuova legge regolatrice.

14. Giurisdizione in caso di controversie

Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo strumento è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura di Jersey.

15. Giurisdizione in caso di nomina del Trustee o del Tutore o di direttive

Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina del Trustee o del Tutore o di dare direttive al Trustee deve obbligatoriamente ed esclusivamente essere proposto dinnanzi alla magistratura italiana.

16. Riservatezza

Salvo quanto disposto da questo strumento o dalla legge regolatrice del Trust o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione allo svolgimento di un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust se non, a sua discrezione, ai Beneficariii al termine del Trust.

17. Allegati

A. Accedono al presente strumento i seguenti allegati:

1. Beni e diritti trasferiti al trustee;
2. Beneficariii del Reddito e Beneficariii Finali.

B. Le disposizioni contenute negli allegati prevalgono su quelle contenute nel corpo del presente strumento.

PARTE SECONDA: IL TUTORE

18. Poteri del Tutore

A. In quanto l'atto di nomina non disponga diversamente, il Tutore è titolare di ogni potere attribuitogli in questo strumento, ed inoltre:

I. deve essere consultato dal Trustee prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione di Beni del Trust o di costituzione di garanzie reali su di essi, così da potere concedere o negare il proprio consenso;

II. ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo strumento o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto;

III. ha facoltà di esprimere la propria opinione sugli affari del Trust, anche se non ne venga richiesto dal Trustee.

B. Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo le prerogative del Tutore, interpretando o-

gni disposizione dubbia di questo strumento nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.

C. Qualunque riferimento in questo strumento al consenso del Tutore comporta che il Trustee debba richiedere e ottenere tale consenso prima del compimento dell'atto al quale esso si riferisce, a pena di invalidità dell'atto medesimo e di responsabilità per ogni danno arrecato.

19. Successione del Tutore

A. Tranne quando la nomina del Tutore sia avvenuta con clausola di irrevocabilità, il Disponente può revocare il Tutore in ogni tempo per mezzo di atto scritto comunicato anche al Trustee.

B. L'atto di nomina può determinare i poteri del Tutore, anche in difformità da quanto previsto in questo strumento.

C. Qualora l'ufficio del Tutore sia composto da più persone:

I. e una venga a mancare per revoca, dimissioni, morte o incapacità il diritto di nominare il successore spetta a chi è rimasto nell'ufficio, la nomina del successore deve essere comunicata per iscritto al Trustee,

II. i componenti l'ufficio hanno facoltà di cooptare altre persone senza limite di numero, dandone comunicazione scritta al Trustee.

D. Il Tutore singolo può in ogni tempo nominare un proprio successore, stabilendo il momento iniziale dell'esercizio dell'ufficio da parte del successore. Ove il Disponente sia vivo, la nomina non ha effetto se egli non vi consenta.

E. Ove l'ufficio del Tutore venga a mancare per dimissioni, morte o incapacità e non sia nominato alcun Tutore, il Trustee ha il diritto, ma non l'obbligo, di provvedere alla nomina del Tutore.

20. Compenso del Tutore

A. Le spese sostenute dal Tutore per l'adempimento di quanto disposto in questo strumento sono a carico del Trust.

B. Il Tutore non ha diritto a compenso.

PARTE TERZA: IL TRUSTEE

21. Poteri del Trustee

A. Il Trustee dispone dei Beni del Trust senza alcuna limitazione e senza dovere mai giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni del Trust.

B. Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni del Trust.

Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinnanzi a

notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminatezza di poteri.

C. Resta fermo e impregiudicato il diritto del Trustee di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

22. Indicazioni del Tutore

A. Nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto delle indicazioni del Tutore, come manifestategli verbalmente o per iscritto e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.

B. Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo strumento, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.

23. Deleghe del Trustee

Per soli fini di chiarimento e in quanto la legge regolatrice del Trust richieda tale chiarimento, il Trustee:

A. potrà delegare a terzi il compimento di singole attività per un tempo determinato;

B. potrà delegare a professionisti e a consulenti l'amministrazione dei Beni del Trust, in quanto essa ecceda le sue capacità professionali e richieda una preparazione specialistica;

C. potrà nominare avvocati e procuratori.

24. Conflitti di interesse

A. Il Trustee non potrà in nessun caso rendersi acquirente di Beni del Trust, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.

B. Il Trustee non potrà attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone o enti nei quali egli o un suo familiare abbia un interesse, a meno che il Tutore, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente.

25. Successione del Trustee

A. Il Tutore secondo le forme previste dalla legge regolatrice del Trust, può:

I. revocare il Trustee, nominando un nuovo Trustee,
II. nominare ulteriori Trustees.

B. Qualora l'ufficio del Trustee sia composto da più persone:

I. e una venga a mancare per revoca, rinuncia, morte o incapacità il diritto di nominare il successore spetta al Tutore;

II. i componenti l'ufficio hanno facoltà di cooptare altre persone senza limite di numero, previo consenso scritto del Tutore.

C. Il Trustee singolo può in ogni tempo nominare un proprio successore, previo consenso scritto del Tu-

tore. La revoca del Trustee comporta di diritto la revoca del successore che egli abbia nominato.

D. Le rinuncia di un Trustee ha effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta agli altri Trustees, se ve ne sono, e al Tutore;

E. Ove l'ufficio del Trustee venga a mancare per revoca, dimissioni, morte o incapacità e non sia nominato alcun Trustee, provvede l'autorità giudiziaria competente in forza dell'art. 15.

26. Compenso del Trustee

A. Le spese sostenute dal Trustee per l'adempimento di quanto disposto in questo atto sono a carico del Trust.

B. Il Trustee non ha diritto a compenso.

27. Rendiconto

A. Il Trustee consegna annualmente al Tutore l'inventario dei Beni del Trust, unitamente a una relazione sull'amministrazione.

B. Ove il Tutore lo richieda, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal Tutore e compensato dal Trust.

PARTE QUARTA: I BENI DEL TRUST

28. Regime dei Beni del Trust

A. Il Trustee è obbligato a tenere i Beni del Trust separati dai propri. In particolare:

I. tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o Scrivibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;

II. i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trust o al Trustee nella sua qualità.

B. Il Tutore e chiunque altro vi abbia interesse potranno rivendicare i Beni del Trust qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi con i propri o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

29. Intestazioni fiduciarie

Il Trustee può intestare Beni del Trust a fiduciarii, purché ne mantenga il controllo.

30. Custodia dei titoli

A. Il Trustee deve custodire i titoli azionari, obbligazionari e di qualunque altro genere che formano parte dei Beni del Trust.

B. Il Trustee è liberato da responsabilità qualora egli depositi i suddetti titoli presso un Istituto bancario al nome del Trust o al proprio nome nella

specifica qualità di Trustee di questo Trust.

C. Qualora il Trustee sia una società che professionalmente opera quale trustee, il deposito può avere luogo unitamente a titoli appartenenti ad altri trusts, ma solo qualora si tratti di titoli non negoziati in alcun mercato regolamentato.

31. Partecipazioni in società

Qualora fra i Beni del Trust siano incluse azioni o quote di società, il Trustee non avrà alcun obbligo di partecipare alla gestione della società o di nominare persone che partecipino alla amministrazione della società.

32. Collaborazione del Tutore

A. Prima di prendere parte a una assemblea o altro organo deliberativo, il Trustee si consulterà con il Tutore circa le deleghe da rilasciare, la linea da seguire e i voti da esprimere. Il Trustee che segua le indicazioni del Tutore non incorrerà mai in alcuna responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave.

B. Qualora il Tutore non esprima validamente la propria volontà, il Trustee parteciperà alla seduta e terrà la condotta che gli apparirà maggiormente consona nell'interesse dei Beneficiari.

33. Beni immobili

A. Qualora siano inclusi fra i Beni del Trust, il Trustee deve di regola consentire al Disponente e, dopo la sua morte, a uno o più Beneficari del Reddito di abitarvi permanentemente o stagionalmente, a seconda del tipo di immobile.

B. Peraltro, ove il vantaggio così attribuito a uno o più Beneficari del Reddito diminuisca significativamente il reddito del Trust o crei situazioni di evidente disparità, il Trustee adotta le determinazioni opportune affinché i restanti Beneficari non siano lesi.

34. Particolari investimenti del Trustee

Il Trustee può mutuare somme ai Beneficari Finali o investire in società nelle quali uno o più Beneficari Finali siano interessati e comunque sostenere finanziariamente la loro attività commerciale o professionale, tuttavia curando che ciò non arrechi pregiudizio alle ragioni degli altri Beneficari Finali.

35. Nozione di reddito del Trust

A. Per "reddito del Trust" si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai Beni del Trust e

I. percepito dal Trustee, omero

II. mantenuto nel patrimonio di società di proprietà del Trust, diretta o per mezzo di fiduciari o di altre società.

B. In quest'ultimo caso, il Trustee ha facoltà di non percepire il reddito e di avvalersi della sua posizione di azionista o di amministratore per ottenere l'investimento o la disposizione ovvero l'impiego in favore dei soggetti che ne hanno diritto in forza di questo strumento o in favore dei quali egli è comunque tenuto, o ha facoltà, di provvedere.

C. Onde garantire che l'esercizio dei poteri connessi alla posizione di azionista o di amministratore sia conforme alle finalità del Trust, il Trustee dovrà sempre ottenere il consenso del Tutore per il compimento delle attività di cui al comma che precede.

36. Reddito del Trust

A. Il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo all'amministrazione dei Beni del Trust e ogni altro costo inerente il Trust, sarà, a discrezione del Trustee, ma con il consenso del Tutore, mantenuto nel Trust o corrisposto ai Beneficiari del Reddito o parte mantenuto e parte corrisposto.

B. Appartiene alla discrezionalità del Trustee, con il consenso del Tutore, di scegliere di volta in volta fra i Beneficiari del Reddito e di determinare quanta parte del reddito distribuire e a chi.

37. Destinazione finale dei Beni del Trust

A. Entro un ragionevole tempo successivo al termine finale di durata del Trust, e comunque entro dodici mesi, il Trustee, con il consenso del Tutore, distribuisce i Beni del Trust ai Beneficiari Finali secondo la quota spettante a ciascuno e le specifiche indicazioni contenute negli Allegati.

B. Nel procedere alla distribuzione, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

C. L'accordo fra tutti i Beneficiari Finali circa la ripartizione dei Beni del Trust fra di essi vincola il Trustee, che è tenuto a eseguirlo.

38. Accordo fra i Beneficiari Finali

A. Quando i diritti di più Beneficiari Finali concorrono per quote sul medesimo bene il Trustee è tenuto ad indagare se esista una comune volontà circa l'esercizio dei rispettivi diritti e ad ottenerne una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune.

B. Ove, ad insindacabile giudizio del Trustee, tale attestazione manchi, il Trustee aliena il bene e ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i Beneficiari Finali secondo la quota spettante a ciascuno.

39. Anticipazione della distribuzione

A. Qualora:

I. ciò non arrechi pregiudizio alle ragioni dei Beneficiarii del Reddito ovvero

II. il Trustee abbia discrezione circa la distribuzione del reddito del Trust

B. il Trustee può

I. con il consenso del Tutore, corrispondere anticipatamente la quota di patrimonio

(1) spettante a uno o più dei Beneficiarii Finali ovvero

(2) che egli ritenga di attribuire a uno fra in Beneficiarii Finali, ovvero

II. secondo le forme prescritte dalle legge regolatrice, e con il consenso del Tutore, dichiarare che taluni Beni del Trust formano oggetto di trusts in quel momento istituiti dal Trustee in favore di uno o più fra i Beneficiarii Finali, con la conseguenza che tali beni non saranno più soggetti alle norme del presente strumento, ma a quelle dell'atto istitutivo stipulato dal Trustee.

40. Limitazione temporale

Le disposizioni di cui all'articolo che precede hanno vigore dopo la morte del Disponente, a meno che egli dichiarò per iscritto di dispensare il Trustee dalla loro osservanza.

41. Pagamento di imposte

Il Trustee potrà assolvere qualsiasi imposta in qualsiasi Stato a carico del Trust o del Trustee in conseguenza dell'esistenza o degli effetti del Trust o del reddito o del capitale da esso ricevuto o distribuito, anche se tale imposta non possa essere pretesa contro il Trustee.

IN FEDE DI CIO, il Disponente e il Trustee hanno oggi sottoscritto questo strumento.

Il Disponente

F.to -

Il Trustee

F.to -

REPERTORIO N. 79.913

AUTENTICAZIONE DI FIRME

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno dodici del mese di luglio, in Roma, nel mio studio, senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia fattane dalle parti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso

C E R T I F I C O

io sottoscritto Dottor **MARCO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che le parti di cui appresso, della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno sottoscritto il sujesteso atto in mia presenza e vista in fine e nel margine degli altri fogli, u-

nitamente agli allegati, di cui la suestesa scrittura privata
si compone:

- , nato a luglio millenovecento , residente in via
, medico chirurgo;

- , nata a agosto millenovecento , residente in Via
, impiegata.

F.to - Marco Papi - Notaio

Allegato 1

Rep. n. 79.913

Allegato all'atto istitutivo del trust denominato

"Trust "

Allegato n. 1 : Beni e diritti trasferiti al trustee

Con atto separato il **Disponente** trasferisce al **Trustee** le proprie quote di partecipazione nelle società

e precisamente:

A) numero 198.000 azioni del valore nominale complessivo di lire 396.000.000 (lire trecentonovantaseimilioni), pari al 18,33%, della società:

- " " , con sede in Via
capitale sociale lire 2.160.000.000.=, iscritta al numero 2342/54 del Registro delle Imprese di Roma - Tribunale di Roma, codice fiscale ;

B) numero 500.000 azioni del valore nominale complessivo di lire 500.000.000 (lire cinquecentomilioni) della società:

- " " , con sede in Via
capitale sociale lire 2.000.000.000.= interamente versato, iscritta al numero 1303/60 del Registro delle Imprese di Roma - Tribunale di Roma, codice fiscale partita IVA

F.to -

F.to -

F.to - Marco Papi - Notaio

Allegato 2

Rep.n. 79.913

Allegato all'atto istitutivo del trust denominato

"Trust "

Allegato n. 2 : Beneficiari

A. Beneficariii del Reddito

I figli del Disponente in parti eguali.

B. Beneficariii Finali

I figli del Disponente in parti eguali.

Qualora fra i Beni del Trust vi siano immobili, il Disponente
si riserva di dettare disposizioni specifiche circa i Benefi-
ciarri Finali

F.to -

F.to -

F.to - Marco Papi - Notaio